

---

La tutela del contraente debole nei contratti tra  
professionista e consumatore.  
Cass. SS.UU. sent. n.9479/2023

---

*A cura di:*

*Avv. Santo Spagnolo*

*Avv. Dott. Fabrizio Scardaci*

---

“Ove il consumatore non abbia fatto opposizione avverso un decreto ingiuntivo non sorretto da alcuna motivazione in ordine alla vessatorietà delle clausole presenti nel contratto concluso con il professionista e posto a fondamento del credito azionato da quest’ultimo, la “valutazione” (il “controllo”) sull’eventuale carattere abusivo di dette clausole deve poter essere effettuata dal giudice dell’esecuzione dinanzi al quale si procede per la soddisfazione di quel credito”. (Cass. Sezioni Unite n. 9479/2023).

Nei contratti conclusi tra un consumatore – persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività professionale - ed un professionista è possibile imbattersi in clausole vessatorie, cioè quelle clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (cfr. art. 33 Codice del Consumo).

Si pone, pertanto, un problema di tutela del consumatore che sottoscrive con un professionista un contratto (ad ex. un contratto di leasing, fideiussione) che possa presentare clausole di questo tipo.

Il problema è reso ancora più grave se nei confronti del consumatore – a seguito di inadempimento contrattuale – il creditore proponesse innanzi al Giudice del monitorio ricorso per decreto ingiuntivo ed instaurasse quindi un procedimento culminante nell’emanazione di un **decreto ingiuntivo carente di motivazione in merito all’abusività o meno delle clausole ritenute vessatorie.**

Normalmente una volta emesso e notificato al debitore un decreto ingiuntivo, lo stesso può proporre opposizione entro 40 giorni dalla sua notifica. L’opposizione dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il Giudice non deve limitarsi a stabilire se

l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma è tenuto, altresì, ad accertare il fondamento della pretesa creditoria.

**Qualora, invece, il debitore non dovesse opporsi nei termini di legge, il decreto passerà in giudicato facendo stato sulla validità del contratto sulla base del quale il decreto è stato emesso.**

Tuttavia, nel 2022 la CGUE ha affermato che quanto sopra non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la controparte sia un consumatore e che, per la sua qualità di contraente debole per eccellenza, **ha sempre diritto di conoscere se il contratto presenti delle clausole vessatorie.**

Tanto premesso, la **Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9479 del 6 aprile 2023**, conformandosi a quanto affermato dalla CGUE, ha introdotto una forte tutela giudiziaria del consumatore che sia soggetto all'esecuzione forzata sulla base di un decreto ingiuntivo non opposto, imponendo ai giudici della cognizione per la fase monitoria e ai giudici dell'esecuzione di procedere **all'esame d'ufficio della vessatorietà delle clausole del contratto stipulato con il consumatore.**

Nel caso affrontato dalla Corte, un soggetto aveva stipulato un contratto di fideiussione con una banca a garanzia delle obbligazioni assunte da una società. La garantita società era rimasta inadempiente e la banca – previa instaurazione di un procedimento monitorio – aveva ottenuto un decreto ingiuntivo di pagamento avverso il fideiussore al quale l'intimato non si era opposto.

La banca, poi, interveniva in una procedura esecutiva immobiliare promossa da un altro creditore, ma il debitore contestava il credito adducendo la nullità del decreto ingiuntivo perché emesso da un giudice incompetente.

Il G.E. dichiarava esecutivo il progetto di distribuzione ed avverso il provvedimento il debitore aveva proposto opposizione, che venne, tuttavia, rigettata.

Il debitore propose, allora, ricorso straordinario in Cassazione ex art. 111 C. lamentando che sulla scorta del principio di effettività della tutela del consumatore **dovesse essere effettuato un secondo controllo d'ufficio del decreto ingiuntivo non opposto nella fase esecutiva e chiedendo al giudice dell'esecuzione di farsi carico del controllo dell'abusività della clausola contrattuale.**

La Suprema Corte di Cassazione ha, allora, previsto un meccanismo che consente di rimediare nella fase esecutiva all'inattività/omissione del Giudice del monitorio che non ha scrutinato d'ufficio le clausole contrattuali eventualmente abusive e non ha contestualmente motivato – sotto tale profilo - il suo decreto.

**Ed invero, l'art. 641 c.p.c. richiede espressamente che il decreto ingiuntivo sia motivato.** È quindi necessaria una sintetica motivazione sull'abusività o meno delle clausole del contratto di credito, in modo da consentire al consumatore di valutare la propria posizione con piena consapevolezza, decidendo se proporre o meno opposizione.

In collegamento con la precedente fase monitoria ed in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in punto di abusività delle clausole, il giudice dell'esecuzione deve rilevare d'ufficio l'esistenza di una clausola abusiva che incida sull'esistenza o entità del credito ingiunto.

Svolta una sommaria istruttoria, **se il G.E. rileva il carattere abusivo di una o più clausole ne informa le parti, avvertendo il debitore-consumatore che entro 40 giorni può proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.**

Si coglie, pertanto, l'importanza del controllo effettuato dal Giudice del monitorio che consentirebbe di evitare la formazione di un titolo (decreto ingiuntivo) che, se non opposto nei termini, possa provocare la “sospensione del processo esecutivo” a causa dell'avvio di un'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., contrastando quindi gli obiettivi di celerità della giurisdizione.

In merito all'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c. *“L'intimato può fare opposizione anche dopo che sia scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”*.

Il rimedio di cui all'art. 650 c.p.c. - da utilizzare a seguito del rilievo officioso del giudice dell'esecuzione – deriva dal fatto che, secondo la Cassazione, **l'assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in punto di valutazione della vessatorietà delle clausole ed il mancato avvertimento circa la possibilità di far valere detta abusività entro un certo termine, configurano quel “caso fortuito o forza maggiore” che consentono al debitore l'opposizione tardiva.**

Alla luce di quanto esposto in narrativa, in materia di ricorso per decreto ingiuntivo, sarà opportuno per il creditore – onde evitare la sospensione del giudizio di esecuzione - chiedere espressamente al Giudice del monitorio di ingiungere il pagamento, previa sommaria motivazione ex art. 641 c.p.c. circa l'assenza di abusività delle clausole contrattuali ai sensi della disciplina applicabile ai contratti conclusi con il consumatore, e previo espresso avvertimento che, in mancanza di opposizione, il debitore-consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto (secondo quanto previsto dalla sentenza della Suprema Corte SS.UU. n. 9479/2023).

L'importanza di quanto sopra esaminato la si coglie anche in relazione all'intervento del Presidente del Tribunale di Milano, che da ultimo ha costituito un gruppo di lavoro che ha elaborato un *Vademecum (documento di sintesi)* - in ausilio dei giudici del monitorio - ai fini dell'espletamento dei controlli necessari relativi all'ambito soggettivo, alla competenza territoriale ed alle clausole più frequenti.

Tra le clausole abusive inserite nel suddetto elenco come più frequenti ricorrono ad esempio:

1. la clausola derogata di competenza o giurisdizione;
2. la clausola penale di importo manifestamente eccessivo;
3. la clausola con interessi di mora da ritardo nel pagamento con tasso manifestamente eccessivo;
4. la clausola che in caso di risoluzione per inadempimento del consumatore impone una penale pari al corrispettivo dell'intero contratto;
5. la clausola, nei contratti di durata (es. mutuo) che prevede la decadenza del consumatore dal beneficio del termine in mancanza di pagamento anche di una sola rata;
6. la clausola che prevede il pagamento a tariffa oraria senza indicare l'impegno orario prevedibile.

In conclusione, La Cassazione, con una pronuncia che mira a tutelare sia gli obiettivi di deflazione dell'attività giudiziaria, sia il consumatore, ha sostanzialmente assunto le vesti del legislatore tutelando colui che, in assenza di motivazione in merito all'abusività delle clausole contrattuali vessatorie, non è autonomamente in grado di rendersi conto di ciò che avrebbe potuto fare in termini di difesa.